

mera sopra ciò che a me pare una lacuna di quest'articolo.

Prevedendo il caso della sospensione dello scrutinio si dice che la sospensione potrà durare dodici ore, suggellando l'urna; ma non è preveduto, non è detto sotto la responsabilità di chi rimanga l'urna.

Giolitti. (*Della Commissione*). Il regolamento lo potrà dire.

Penserini. Ebbene se il presidente del Consiglio mi dice che sarà provveduto nel regolamento a questa lacuna io non presenterò alcun emendamento.

Richiamo poi l'attenzione della Camera sopra un'altra lacuna; laddove si enumerano le formalità giustamente prescritte dalla legge, per compire un'elezione comunale e provinciale, mi pare siasi dimenticato il caso possibile di trovare violati i suggelli alla ripresa dello scrutinio.

A ciò non si provvede con disposizioni di regolamento, perchè si tratta di decretare la nullità dell'elezione.

Ora pare a me che ai casi di nullità deve aggiungersi: " l'elezione è nulla, oltre i casi ivi specificati, quando alla ripresa dell'operazione si constati un'alterazione di sigilli. "

Diversamente la Commissione, per quante prevedenze abbia creduto di introdurre nella legge, non arriverà a prevenire tutte le malizie, che scapperanno fuori per quella maglia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (*Della Commissione*). All'onorevole Lazzaro osservo che gli elettori di una sezione non possono essere di più di 400, e d'ordinario non tutti vanno a votare; dunque si comincerà lo spoglio e si continuerà sin che si può, poi si sospenderà per dodici ore, e lo si riprenderà per condurlo a termine. L'onorevole Lazzaro si persuada che ci sono delle città in cui all'indomani delle elezioni gli spogli sono fatti da tutte le sezioni; è questione di un po' di diligenza per parte dei membri dell'ufficio, e siccome ora mettiamo a presiedere l'ufficio, un magistrato pagato per fare il suo dovere, è sperabile non si avranno a deplorare ingiustificabili ritardi.

Quanto all'onorevole Penserini gli farò osservare che l'urna viene appunto suggellata dal magistrato che presiede l'ufficio, quindi nessun dubbio che spetterà a lui di custodire i suggelli.

Non si può poi stabilire un altro custode dei suggelli, altrimenti si entrerebbe in difficoltà grandissime, specialmente per i piccoli comuni.

Penserini. E l'urna? La porta a casa l'onorevole presidente?

Giolitti. (*Della Commissione*). Questo non può venire in capo a nessuno! Il magistrato penserà a far che l'urna sia al sicuro e non è possibile prevedere nella legge tutti i casi che possono presentarsi in 13,000 sezioni? È evidente che si deve lasciato al potere discrezionale del presidente dell'ufficio il prendere tutte le precauzioni necessarie. Quanto poi alla possibilità della violazione dell'urna, questo è un fatto che cade sotto le sanzioni del Codice penale, nè può essere regolato dalla legge elettorale. Poi nel presente articolo è detto che la mancanza della suggellazione dell'urna rende nulla l'elezione; dunque se la mancanza della suggellazione rende nulla l'elezione, a fortiori si dovrà ritenere che la mancanza della suggellazione rende nulla la elezione, poichè l'urna violata non è più tale ma diventa un recipiente qualunque con dei pezzi di carta, di nessun valore.

Presidente. Dunque l'onorevole Figlia non insiste più nel suo emendamento?

Figlia. No.

Crispi, *presidente del Consiglio.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Crispi, *presidente del Consiglio.* Assicuro l'onorevole Penserini che nel regolamento sarà tutto previsto, e saranno introdotte tutte quelle disposizioni che saranno necessarie per l'esatta applicazione di questo articolo.

Presidente. L'onorevole Penserini non fa dunque alcuna proposta?

Penserini. Io infatti non ho fatta alcuna proposta; sono contento delle assicurazioni date dall'onorevole ministro e dalla interpretazione che l'onorevole Giolitti ha dato all'articolo.

Presidente. Metto a partito l'articolo 25.

(È approvato).

“ Articolo 26. Sono nulle:

1° le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'articolo 22;

2° quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far conoscere il votante.

“ Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto; come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi, In entrambi i casi la scheda resterà valida nelle altre parti.

“ Se nella scheda è segnato più volte il nome